

COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 23/12/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **20:45** si è riunito in seduta STRAORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
CASSANI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLI AURORA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DE ROSA MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
LUCARELLI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MEZZALIRA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ZAVAGLIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
MASIA NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
MOZZANICA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
BANO LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
CHINOSI MARIA	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIGI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
FOLADOR LUCA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO Dott.ssa CONTE MARIA .

Il Sig. RIVA CARLO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Johann Leutner.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017;

Preso atto che l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016, così dispone: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- Il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016";

Rilevato che sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

1. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 2 del decreto legislativo sopra richiamato;

2. non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

3. non sussista la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P);

4. rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 Mln di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4.

VISTE:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 settembre 2017;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 18/12/2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 17/12/2019;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/12/2020;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/12/2021;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/12/2022;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, adottata dal Comune di Induno Olona con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/12/2023;

DATO ATTO CHE, sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico, risulta necessario:

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2023 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;

c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSPP;

CONSIDERATO CHE:

Alla data del 31 dicembre 2023, il Comune di Induno Olona deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Percentuale partecipazione	Tipologia di partecipazione
Alfa S.r.l.	0,86077%	diretta
Acinque S.p.A. (ex ACSM-AGASM S.p.A.)	0,0008%	diretta
Le Reti S.p.A.	0,0008%	Indiretta (*)
PreAlpi Servizi Srl (in liquidazione)	0,003062%	Indiretta (**)

(*) Società indiretta per il tramite della Società Acinque S.p.A.

(**) Società indiretta per il tramite di Alfa Srl

Alla luce delle società partecipate, di cui sopra, devono considerarsi escluse ai fini della presente Razionalizzazione, in ossequio alla normativa di legge, le seguenti società:

- Acinque S.p.A. (ex ACSM-AGASM S.p.A.), in quanto società quotata esclusa per ai sensi dell'art.1, co. 5 TUSPP;
- Le Reti S.p.A., in quanto società indiretta di società quotata nella quale l'Ente Comune Socio non possiede partecipazione di controllo (art. 2 co. 1, lett g) TUSPP);
- Prealpi Servizi Srl (in liquidazione) in quanto società indiretta per la quale il Comune non dispone di controllo.

Tenuto conto che, il Comune di Induno Olona, ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica, ritiene opportuno per le specifiche partecipazioni, procedere come segue:

1. ALFA S.r.l.: Procedura di mantenimento (senza interventi).

In relazione ad Alfa S.r.l. si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing costituita per la gestione d'ambito servizio idrico integrato della Provincia di Varese (schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione). Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria, si rimanda alle considerazioni espresse dal Piano d'Ambito. L'esercizio 2023 è stato caratterizzato dalle aspettative relative all'economia italiana, la debolezza del commercio mondiale e dell'economia della Germania, primo partner commerciale dell'Italia, nonché la difficoltà di prevedere i tempi di rientro dell'inflazione, con conseguente prolungarsi della politica monetaria restrittiva da parte della BCE. In questo contesto Alfa s.r.l. ha comunque registrato nel 2023 livelli soddisfacenti performance in un settore caratterizzato per sua stessa natura da un basso livello di rischio "economico" a causa dei ricavi regolamentati ma soggetto ad un rischio "finanziario" legato in particolar modo ai ritardi con cui le tariffe del servizio possono recuperare incrementi del livello dei costi, sia operativi che di investimento.

In considerazione degli elementi espressi in precedenza, tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta senza azioni di razionalizzazione, fermo restando il monitoraggio

periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente Socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

CONSIDERATO, inoltre, che l'art.30 del richiamato D.Lgs. 201/2002 stabilisce:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. “

RITENUTO infine:

- che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'Amministrazione Comunale, è emerso che, il Comune di Induno Olona sta proseguendo nel percorso di Razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015, proseguito con la Revisione Straordinaria delle Società Partecipate e continuata con il Piano Ordinario annuale ex art. 20 TUSPP;
- che le predette azioni di razionalizzazione sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Società partecipate dall'Ente;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile settore interessato e di regolarità contabile dal Responsabile settore economico/finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i., del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

PER propria competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;

Visto l'esito dell'espressa votazione, con unanimità dei voti favorevoli, palesamente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Induno Olona alla data del 31/12/2023 e contestualmente, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti misure di razionalizzazione:

- **ALFA Srl.:** procedura di mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

2. di approvare la relazione (allegato A) di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022, anche al fine di consentire l'integrazione delle informazioni con le attività e gli adempimenti di cui all'art.20 del D.Lgs. 175/2016;

3. di continuare a porre in atto tutte le azioni di controllo societario, opportune e di legge, da parte dell'Ente Socio sulle suddette Società, per garantire una gestione dei Servizi improntata alla economicità e alla qualità dei Servizi stessi durante il prossimo esercizio;

4. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e altresì a tutte le Società partecipate dall'Ente;

5. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Successivamente di dichiarare, con unanimità dei voti favorevoli, palesamente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del predetto d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RIVA CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA